

cl. 7.10.4/2026/SEG_S2/693
Pr. 332/2026

Al Sig. Degl'Innocenti Emanuel
pec: emanuel.deglinnocenti@pec.buffetti.it

e pc. Comune di Norcia
Polizia Locale
trasmessa via pec

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini
trasmessa via pec

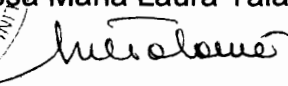
Nucleo Carabinieri Parco – Norcia
trasmessa via pec

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. ATTRAZIONI DENOMINATE
ATTRAZIONI DENOMINATE "AUTOSCONTRO" – "TIRO A PALLINA" –
TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE**

In riferimento alla Sua istanza, acquisita al protocollo del Parco n. 4037 del 26/05/2026 e successivamente integrata con la documentazione acquisita al protocollo n. 4077 del 26/05/2026, n. 4154 e 4159 del 28/05/2026, con la quale viene richiesta la possibilità di organizzare e svolgere l'attività in oggetto nel territorio del Parco, si trasmette l'autorizzazione n. 157 del 28/05/2026.

Cordiali saluti

AC


Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé


Esito di richiesta di Autorizzazione

(art.11, comma 3 L.394/91, art. 5 D.P.R. n. 357/97)

N° ~~332~~ 157
del 28/05/2026

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. ATTRAZIONI
DENOMINATE ATTRAZIONI DENOMINATE "AUTOSCONTRO" – "TIRO A
PALLINA"
Pr. 332/2026

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata dal Sig. Degl'Innocenti Emanuel acquisita al protocollo del Parco n. 4037 del 26/05/2026 e successivamente integrata con la documentazione acquisita al protocollo n. 4077 del 26/05/2026, n. 4154 e 4159 del 28/05/2026 relativa allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante che prevede l'installazione di attrezzature delle attrazioni denominate "autoscontro" e "tiro a pallina" in area pubblica del territorio di Norcia (PG) individuata catastalmente al foglio 123 part. 2125;

Visto il documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Accertata la conformità dell'attività in oggetto con le norme di salvaguardia del Parco (D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 comma 3 e art. 13 della Legge 394/1991);

Accertato il non verificarsi di incidenze negative significative per i siti della rete Natura 2000 ZSC e ZPS cod. IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro"

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 "Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali"
- della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- Di valutazione di incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento dell'attività in oggetto non determinerà incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse comunitario, né pregiudicherà l'integrità della ZSC e ZPS cod. IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro".
- Di autorizzare il Sig. Degl'Innocenti Emanuel, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991, allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante che prevede l'installazione di attrezzature delle attrazioni denominate "autoscontro" e "tiro a pallina" in area pubblica del territorio di Norcia (PG) individuata catastalmente al foglio 123 part. 2125.
- Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 1 e 2, del suddetto Disciplinare.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Laura Talamé



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

del 28/05/2026

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. ATTRAZIONI
DENOMINATE ATTRAZIONI DENOMINATE "AUTOSCONTRO" – "TIRO
A PALLINA"
Pr. 332/2026

Vista l'istanza presentata dal Sig. Degl'Innocenti Emanuel acquisita al protocollo del Parco n. 1212 del 17/02/2026.

Viste le integrazioni di cui al protocollo n. 4077 del 26/05/2026, n. 4154 e 4159 del 28/05/2026.

Preso atto che la suddetta richiesta si riferisce allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante che prevede l'installazione di attrezzature delle attrazioni denominate "autoscontro" e "tiro a pallina" in area pubblica del territorio di Norcia (PG) individuata catastalmente al foglio 123 part. 2125

Rilevato, in particolare, che l'area interessata dalla manifestazione occupa ricade:

- nella zona 2 di cui al D.M. 03/02/1990;
- in zona D del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), *di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A., e, in particolare, in zona D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane [...];*
- all'interno della rete ecologica europea "Natura 2000" e, in particolare, della ZPS/ZSC IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro;

PRESO ATTO pertanto che l'attività è sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, nel caso in questione dalla regione Umbria;

VISTA la D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza" le quali sono entrate in vigore in data 01/06/2021;

ACCERTATO che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE;

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS/ZSC IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro;

VISTO il format Valutatore acquisito all'archivio documentale digitale ID: 339369|28/05/2026|SEG_S2, allegato al presente parere quale parte integrante e sostanziale, e preso atto delle relative conclusioni con cui si esclude che dallo svolgimento dell'attività possano derivare incidenze negative significative nei confronti delle specie e degli habitat tutelati nel sito ZPS/ZSC IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro;

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., sia da considerarsi con **esito positivo**;

Accertata la conformità dell'attività in oggetto con le norme di salvaguardia del Parco (D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 comma 3 e art. 13 della Legge 394/1991);

PRESO ATTO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*;

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza in relazione al periodo di svolgimento dell'attività. In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 *"Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali"*
- della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- di attestare che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., lo screening di valutazione di incidenza ambientale per lo svolgimento delle attività in oggetto si è concluso positivamente, in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile ritenere che non si verificheranno incidenze negative significative per gli habitat e per le specie di interesse comunitario della ZPS - ZSC cod. IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione.
- di autorizzare il Sig. Degl'Innocenti Emanuel, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge 6

dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante che prevede l'installazione di attrezzature delle attrazioni denominate "autoscontro" e "tiro a pallina" in area pubblica del territorio di Norcia (PG) individuata catastalmente al foglio 123 part. 2125.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.



Il funzionario tecnico
Dott.ssa Antonella Corleto

Antonella Corleto

Albo Pretorio - Sibillini

Provincia di Macerata

- - -

<https://albo.sibillini.net>

28 maggio 2026

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. ATTRAZIONI DENOMINATE ATTRAZIONI DENOMINATE "AUTOSCONTRO" – "TIRO A PALLINA" – PR. 332/2026

N. registro: 432/2026-S

Data inizio pubblicazione: 28/05/2026

Data fine pubblicazione: 03/06/2026

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio
